

## **STATUTO**

### **SANI A.C.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV VIA ELEONORA  
DUSE 49

Numero REA: PV - 246244

Codice fiscale: 02109600185

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO  
DELL'AUTORITA'

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 06-06-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" al n. 32.868/4.446 di repertorio

## **STATUTO**

**Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile**

### **Art. 1- Denominazione.**

La cooperativa è denominata "**Sani A.C.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**".

### **Art. 2 - Sede.**

La cooperativa ha sede nel Comune di **VIGEVANO**.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

### **Art. 3 -Durata.**

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

### **Art. 4 - Scopo e attività mutualistica.**

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

### **Art. 5 - Oggetto.**

La cooperativa è costituita con l'oggetto e lo scopo di sviluppare e gestire i

servizi socio - sanitari ed educativi (così come disposto dalla legge 381/91 per le Cooperative di tipologia A) promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statutari. La Cooperativa si propone di perseguire scopi sociali ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali: la mutualità, la democraticità, la solidarietà, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, il legame con il territorio, la promozione di realtà diverse e lontane, valendosi prevalentemente dell'opera dei soci cooperatori.

La Cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e sociale in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, l'integrazione sociale, l'aiuto e la cura dei soggetti deboli, attraverso la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi di:

- attività e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza a favore di soggetti anche in difficoltà

emarginati e/o a rischio di emarginazione o devianza;

- centri diurni di accoglienza e socializzazione e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, l'educazione, la cultura ed il turismo sociale;

- attività di formazione professionale;

- attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno.

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in Italia e all'estero, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari - educativi comprensivi anche di interventi terapeutici - riabilitativi a favore di soggetti in difficoltà, emarginati e/o a rischio di emarginazione e devianza: minori, anziani, handicappati, malati, invalidi, stranieri senza fissa dimora, malati mentali, malati AIDS, tossicodipendenti ed in genere persone povere ed emarginate. In particolare:

a) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni socio - sanitarie - educative e terapeutico - riabilitative anche a carattere continuativo, gestite anche in comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite;

b) l'organizzazione e l'erogazione di specifici interventi socio - sanitari - educativi, di assistenza domiciliare, prestazioni terapeutico - riabilitative anche a carattere infermieristico per conto di privati o di enti pubblici;

c) la stipula di convenzioni con Istituti/enti Pubblici e con privati aventi per oggetto interventi a carattere socio - sanitari - educativo e terapeutico - riabilitativo, di cura e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti e/o comunque svantaggiati;

d) l'organizzazione di servizi di consulenza e corsi di formazione professionale nei settori socio - sanitari ed educativi;

detti corsi potranno essere di iniziativa propria o acquisiti in convenzione con Enti Pubblici e Privati.

e) i servizi sopra descritti possono essere prestati, qualora necessario, anche presso i luoghi di eventuale temporanea degenza dei soggetti assistiti quali ospedali, case di cura, case di riposo e case di vacanza. La Cooperativa può inoltre gestire sedi da utilizzarsi per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le tecniche e le discipline richieste per interventi socio - sanitari - educativi;

f) La Cooperativa può istituire, gestire e condurre scuole private e pubbliche, di formazione professionale, asili nido, scuole materne, case di cura, case di riposo, case albergo per anziani, case vacanza, impianti sportivi, centri sociali e turistici.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, la Cooperativa intende impegnarsi ad interagire con altre strutture cooperative, in modo continuativo o secondo contingenti opportunità, promovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti ad Istituzioni private, allo Stato, ad Enti regionali, locali ed alla Comunità Europea.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

**Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica.**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

**Art. 7 - Normativa applicabile.**

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per l'organo amministrativo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

## **Soci**

### **Art. 8 - Numero e requisiti dei soci.**

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci cooperatori: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi. Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della

L.381/91. Il numero di questi soci non può essere superiore al 50% della totalità dei soci.

b) soci sovventori: partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. Sono disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Possono essere altresì socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e comunque di attività a carattere solidaristico.

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionali, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, senza l'esplicita autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

#### **Art. 9 - Procedura di ammissione.**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo nella quale indichi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale. Se trattasi di società, associazioni od enti: ragione sociale o denomi-

nazione sociale, forma giuridica, sede legale, oggetto sociale, organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione, la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

b) per il socio prestatore i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, purchè nei limiti di legge;

d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate all'art.8.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione del bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 10 - Diritti dei soci.**

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.

**Art. 11 - Obblighi dei soci.**

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta, che può essere anche a rate, nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è obbligato a mettere a disposizione le sue capacità professionali e il suo lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

**Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori.**

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

**Art. 13 - Soci sovventori.**

La società, con deliberazione dell'assemblea, può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In tal caso vi potranno essere soci sovventori, la cui presenza sarà interamente disciplinata dalle disposizioni del predetto art. 4 legge 59/1992.

**Scioglimento del rapporto sociale.**

**Art. 14 - Recesso**

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto

- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c - l'ipotesi in cui il socio venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d - l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in apposito regolamento;
- e - l'ipotesi in cui cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.
- f - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente.
- g - il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività
- h - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo lettera raccomandata, anche a mano.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne

comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto sia per il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 15 - Esclusione.**

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) qualora in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- 4) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- 5) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, e qualora dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta per cinque assemblee consecutive;
- 6) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla so-

cietà e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio, di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, senza preventiva autorizzazione scritta dall'organo amministrativo;

7) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

8) per fallimento del socio;

9) negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

#### **Art. 16 - Morte del socio.**

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

#### **Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota.**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutata.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sopraprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

#### **Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

### **Patrimonio e mutualità**

#### **Art. 19 - Patrimonio sociale.**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a € 150,00 e non superiore al limite fis-

sato dalla legge; le quote sono indivisibili e nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva legale;

C) dall'eventuale sovrapprezzo;

D) dalla riserva straordinaria;

E) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Tutte le riserve previste nel presente articolo, tranne quella indicata al punto C), debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 20 - Prevalenza della mutualità.**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto

soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 21 - Bilancio.**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### **Art. 22 - Utili.**

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, art.11;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, art.7;
- d) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) alla riserva straordinaria;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

#### **Art. 23 - Ristorni.**

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo,

l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

#### **Decisione dei soci - Assemblea**

##### **Art. 24 - Modalità di assunzione delle decisioni.**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

##### **Art. 25 - Convocazione.**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, o tramite fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, l'organo amministrativo, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del Consi-

glio di amministrazione, ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

**Art. 26 - Maggioranze costitutive e deliberative.**

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

**Art. 27 - Intervento in assemblea e diritto di voto.**

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte dell'organo amministrativo, non hanno pagato in tutto o in

parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

**Art. 28 - Rappresentanza nell'assemblea.**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

**Amministrazione**

**Art. 29 - Forme di amministrazione.**

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'amministratore deve essere un socio cooperatore.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

**Art. 30 - Consiglio di amministrazione.**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quanto ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesi-

ve dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

#### **Art. 31 - Sostituzione degli amministratori.**

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

#### **Art. 32 - Poteri di gestione.**

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestiona-

li loro attribuiti in sede di nomina.

L'organo amministrativo può nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizione normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

#### **Art. 33 - Deleghe.**

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché alle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

**Art. 34 - Rappresentanza.**

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

**Art. 35 - Rimborsi e compensi.**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

**CONTROLLO**

**Art. 36 - Controllo diretto dei soci.**

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

**Art. 37 - Collegio sindacale e revisore contabile.**

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabi-

lità limitata.

#### **SCIoglimento LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE**

##### **Art. 38 - Scioglimento.**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete all'organo amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

##### **Art. 39 - Devoluzione.**

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Firmato: ROCCATAGLIATA ANDREA

CINZIA FRANCESCA PATUANO

STEFANO DE GIOVANNI